

DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61

recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»

(Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 01-06-2023)

5 giugno 2023



Sommario

1. INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	
VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO (CAPO I)	4
Articolo 1 - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.....	4
Articolo 4 – Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione	6
Articolo 7 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali	7
Articolo 8 - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.....	9
Articolo 11 - Sospensione di termini in favore delle imprese	10
Articolo 14 - Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione.....	11
Articolo 17 - Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti	11
2. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI (CAPO III)	12
Articolo 21 - Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi.....	12
Articolo 23 – Entrata in vigore.....	12

Premessa

Il Decreto legge recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» è in vigore da oggi 2 giugno 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il Decreto legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge nel corso della quale può subire modifiche.

A conferma di quanto già anticipato con comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il Decreto legge contiene molteplici interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali, che si sono verificati a partire dal giorno 1° maggio 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

I territori interessati dagli interventi disciplinati del Decreto-legge sono individuati, in relazione alle specifiche misure previste, mediante:

- rinvio all'elenco dei comuni contenuto all'Allegato 1 del Decreto-legge n. 61/2023
- oppure rinvio ai territori individuati dalle Delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023.

Per individuare l'ambito di applicazione territoriale delle specifiche misure disciplinate dal Decreto-legge in esame occorre, pertanto, fare riferimento a quanto previsto dalle singole disposizioni ed evidenziato nel presente approfondimento.

Tra i molteplici interventi previsti, si possono ad esempio ricordare:

- Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1)
- Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 7)
- Indennità una tantum per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (art. 8)
- Sospensione di termini in favore delle imprese (art. 11)

Si fornisce un primo approfondimento, in forma di schema riepilogativo, in merito alle principali disposizioni contenute nel provvedimento. Seguiranno ulteriori approfondimenti di maggiore dettaglio in merito alle diverse discipline contenute nel provvedimento.

Riferimento: DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 01-06-2023)

1. INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO (CAPO I)

<p>Articolo 1 - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi</p>	<p>È prevista la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza oppure la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'<u>Allegato 1</u> al presente decreto.</p> <p>In particolare, con riferimento ai versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo <u>dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023</u>, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i termini dei versamenti tributari (<u>Imposte sui redditi, Imposte sostitutive e altre imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva, IMU, altri tributi, nonché Diritto annuale CCIAA</u>), ivi compresi quelli relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati (artt. 23 e 24, DPR n. 600/1973) e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta; – i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>La formulazione della norma, in attesa dei necessari chiarimenti di prassi, sembra rivolgersi non solo a imprese che hanno sia sede legale che sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, ma anche alle imprese che hanno sede legale al di fuori dei territori di cui all'Allegato 1 (es. Modena) e sedi operative, nelle quali viene esercitata l'attività dichiarata agli Enti, nei territori di cui all'Allegato 1 (es. Cesena). Con riferimento alla sospensione in esame, formalmente la norma non prevede la necessità che si configuri una sospensione dell'attività produttiva o effettivi danni. Si evidenzia che la formulazione adottata dall'articolo 1 in esame, a questo riguardo, si differenzia dalla formulazione del successivo articolo 11 nel quale il riferimento è soltanto alla sede operativa.</p> <p>La sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 riguarda anche i versamenti, tributari e non, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30, DL n. 78/2010 (avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito dell'Inps) • dagli atti di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012 (avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Dogane); • dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'art. 53, D. Lgs. n. 446/1997 (atti di accertamento relativi ai tributi degli enti locali);
--	--

- dagli atti di cui all'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019 (atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari).

In ogni caso, non si procede al rimborso di quanto già versato.

A favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza oppure la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al presente decreto, è anche prevista la sospensione dei termini, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, relativi agli adempimenti:

- tributari (diversi dai versamenti), per esempio la presentazione della dichiarazione IMU
- relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli obblighi in argomento.

Per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi sono previste le seguenti disposizioni:

- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023;
- i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'art. 29, DL n. 178/2019 e dall'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30, DL n. 78/2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ossia dal 1° settembre 2023;
- i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ossia dal 1° settembre 2023;
- gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Ulteriori sospensioni

Durante il periodo di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti sopra illustrati, sono altresì sospesi i termini:

- per gli adempimenti processuali;
- di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, L. n. 212/2000; tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'art. 53, D.lgs. n. 446/1997.

Inoltre, durante il periodo di sospensione, l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.

	<p>Le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, L. n. 197/2022, che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.</p> <p>Relativamente ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'<u>Allegato 1</u> al presente decreto, sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'art. 1, L. n. 197/2022 (rottamazione delle cartelle).</p> <p><u>Superbonus "villette"</u></p> <p>Viene esteso dal 30/09/2023 al <u>31/12/2023</u> il termine ultimo per sostenere le spese che consentono di fruire del Superbonus al 110% in riferimento alle "villette" (edifici unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonomi) ubicate nei Comuni di cui all'Allegato al presente decreto.</p> <p>L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina, altresì, le modalità per la sospensione temporanea per un periodo non superiore a 6 mesi dal 1° maggio u.s., dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, di rateizzazione, degli importi sospesi e non pagati relativi all'energia elettrica, al gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. ARERA con gli stessi provvedimenti disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei <u>gestori del servizio idrico integrato e del settore dei rifiuti urbani</u>, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai menzionati eventi.</p>
<p>Articolo 4 – Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione</p>	<p><u>Soggetti interessati</u>: coloro che al 01/05/2023 risultano <u>residenti</u>, <u>domiciliati</u> o hanno la <u>sede legale</u> o <u>operativa</u> nei Comuni elencati nell'<u>Allegato 1</u>. Si ritiene che la definizione di soggetti ricomprenda sia persone fisiche che persone giuridiche.</p> <p><u>Misura</u>: con riferimento ai procedimenti amministrativi, <u>anche sanzionatori</u>, compresi quelli presso i Comuni di cui all'Allegato, pendenti al 01/05/2023 o avviati successivamente, è disposta la sospensione dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordinatori - perentori - propedeutici - endoprocedimentali - finali - esecutivi. <p>Per il medesimo periodo (dal 1/05/2023 al 31/08/2023), sono prorogati o differiti anche i termini previsti dai diversi procedimenti, entro i quali la pubblica</p>

	<p>amministrazione deve esprimersi mediante silenzio significativo (assenso o diniego).</p> <p>Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di cui sopra, pendenti al 01/05/2023 o avviati successivamente, riteniamo rientrano procedimenti ambientali (quali ad esempio AUA, AVG in materia di emissioni in atmosfera, comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata, autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti, AIA, ecc.) e in materia di prevenzione incendi già presentati alla PA o rinnovi da presentare nel lasso di tempo della sospensione. Questa disposizione va coordinata con la conservazione della validità di atti abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni e SCIA) che a livello regionale può essere stata disposta , come ad esempio le ordinanze emanate dalla Regione Emilia – Romagna (https://www.cnainterpreta.it/evento.asp?idd=45_291). I due provvedimenti divergono in merito alla data ultima di proroga della validità. Sono in corso approfondimenti per chiarire l’ambito di applicazione dell’Ordinanza regionale.</p> <p><u>Periodo di sospensione: dal 01/05/2023 al 31/08/2023.</u></p> <p><u>Esclusioni: non è prevista la sospensione per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - termini e procedimenti disposti da ordinanze di protezione civile atti a fronteggiare l'emergenza; - procedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; - procedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNC. <p>Comma 6</p> <p>Dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nei territori dei comuni di cui all’<u>Allegato 1</u> è prevista la sospensione dei termini per le comunicazioni ai fini statistici verso ISTAT (es. comunicazione alloggiati di cui all’art. 7 co. 1 del Dlgs 322/89)</p>
<p>Articolo 7 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</p>	<p>È riconosciuta dall’INPS, entro il limite temporale del 31 agosto 2023, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali (art. 3, D.Lgs. n. 148/2015), per le seguenti durate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel limite massimo di 90 giornate, in favore dei lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati oppure lavorano presso un’impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’<u>Allegato 1</u> e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, a causa degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con <u>delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023</u>. Ai tali lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di <u>sospensione dell'attività lavorativa</u> e, come detto, nel limite massimo di 90 giornate.

Sulla base della norma e in attesa dei necessari chiarimenti di prassi, si ritiene che l'integrazione al reddito in esame spetti non solo a imprese che hanno sia sede legale che sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, ma anche ad esempio in caso di:

- impresa con sede legale al di fuori dei territori di cui all'Allegato 1 (es. Modena) e sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 (es. Cesena), a condizione che vi sia stata una sospensione dell'attività lavorativa;
- impresa con sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 (es. San Lazzaro) e lavoratore subordinato con residenza o domicilio al di fuori di tali territori (es. Castelfranco Emilia) sempre a condizione che vi sia stata una sospensione dell'attività lavorativa. Diversamente, se l'impresa è al di fuori dei territori di cui all'Allegato 1, sia per la sede legale che per la sede operativa (es. Castelfranco Emilia) - l'attività, dunque, non è sospesa - ma il lavoratore ha residenza o domicilio nei territori di cui all'Allegato 1 (es. San Lazzaro) ed è impossibilitato a recarsi nel luogo di lavoro, si ritiene che si dovrebbe applicare soltanto la disposizione cui al successivo punto 2;

2. fino ad un massimo di 15 giornate, in favore dei lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori; l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a:

- un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro

tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale e adeguatamente documentati.

L'integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario, per le seguenti durate:

- ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale, hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito è concessa entro il limite massimo di 90 giornate;
- per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è, invece, concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90.

Le integrazioni al reddito in questione:

- sono equiparate al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- sono concesse nei limiti di spesa individuati;

	<ul style="list-style-type: none"> – sono erogate con pagamento diretto dell’INPS; – sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, con il trattamento di CISOA (art. 8, L. n. 457/1972), nonché con i trattamenti di cui all’art. 21, comma 4, L. n. 223/1991. <p>I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. n. 148/2015; in attesa di indicazioni di prassi, non essendo specificati gli articoli del D.Lgs. n. 148/2015 ai quali si intende fare riferimento, si ipotizza che si tratti dell’art. 14 (informazione e consultazione sindacale) e dell’art. 15 (procedura), che prevede il termine dei 15 giorni per la presentazione della domanda o della fine del mese successivo, in caso di evento oggettivamente non evitabile (EONE); • sono esonerati dal versamento del contributo addizionale (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015). <p>I periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all’Allegato 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive (art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 148/2015). L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone riscontro al Ministero del lavoro e al MEF. Qualora, dall’attività di monitoraggio, dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.</p> <p>Per l’applicazione di tali strumenti, si devono ora attendere le istruzioni operative da parte dell’INPS. In proposito, sulla base di prime anticipazioni che possono subire modifiche, l’Istituto dovrebbe prevedere la presentazione di una specifica “domanda” in forma semplificata, tramite comunicazione bidirezionale, con uno specifico oggetto definito a tale fine, nella quale il datore di lavoro invierebbe la richiesta, in modalità massiva, per i lavoratori della propria azienda. In Allegato alla comunicazione bidirezionale, l’istituto dovrebbe prevedere l’invio di un file con formato e tracciato da definirsi.</p>
<p>Articolo 8 - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi</p>	<p>Dal 01/05/2023 al 31/08/2023, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato, viene prevista l’erogazione per l’anno 2023 di una indennità una tantum quale sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.</p> <p>Si ritiene che tra i soggetti interessati rientrino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaboratori coordinati e continuativi; - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (ARC); - lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM, liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS);

	<p>- professionisti (con albo e cassa di previdenza); - titolari di attività di impresa.</p> <p>Requisiti Alla data del 01/05/2023, tali soggetti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>aver sospeso l'attività</u> a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 01/05/2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza <u>(rif. comuni di cui all'Allegato 1 con dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle Delibere del 04/05/2023, del 23/05/2023 e del 25/05/2023)</u>; - essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza; - con riferimento agli ARC, essere residenti o domiciliati ovvero esercitare la propria attività prevalentemente in uno dei Comuni indicati <u>nell'Allegato 1 al Decreto</u>; - per gli altri soggetti, essere residenti o domiciliati ovvero esercitare la propria attività, esclusivamente in uno dei Comuni indicati <u>nell'Allegato 1 al Decreto</u>. <p>L'indennità, riconosciuta ed erogata dall'INPS previa domanda, adeguatamente documentata da parte degli interessati, è pari 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3000 euro.</p> <p>L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito in 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande.</p> <p>Si ritiene che le circostanze che hanno determinato la sospensione dell'attività debbano essere autocertificate da parte degli interessati, i quali dovranno conservare quanta più documentazione possibile a dimostrazione dell'accaduto. Per l'attuazione della disposizione si resta in attesa delle indicazioni operative e del relativo modello di per la presentazione dell'istanza.</p>
<p>Articolo 11 - Sospensione di termini in favore delle imprese</p>	<p>Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui <u>all'elenco Allegato 1 al decreto</u>, <u>sono sospesi fino al 30 giugno 2023:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio (si ritiene che il riferimento sia alle nuove iscrizioni) 2. Gli adempimenti contabili (in sostanza la contabilità) e societari (per esempio l'assemblea per l'approvazione del bilancio) in scadenza fino al 25 giugno 2023 3. Il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere 4. Il pagamento dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente,

	<p>5. Il pagamento dei canoni di locazione aventi ad oggetto beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.</p> <p>6. Il pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;</p> <p>Per le medesime società e imprese, <u>tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio,</u> <u>sono sospesi per il periodo 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023</u> tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi (per esempio il deposito del bilancio) e le conseguenti sanzioni. Le predette disposizioni <u>non si applicano</u> alle società e imprese che nei medesimi territori hanno la sede legale o la residenza ma non la sede operativa.</p> <p>Si ritiene rientri nella sospensione anche il termine di presentazione alla CCIAA del MUD che quindi slitta dal 8 luglio al 31 luglio 2023, per le società e imprese aventi la sede operativa nei territori di cui all'Allegato decreto, fermo restando che ai fini del MUD la sede operativa soggetta all'adempimento può anche coincidere con la sede legale.</p>
<p>Articolo 14 - Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione</p>	<p>Misura: è previsto l'<u>aumento di 1 € del costo dei biglietti di ingresso</u> negli istituti e luoghi della cultura statali (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali).</p> <p>Le somme derivanti dalla maggiorazione andranno ad alimentare un Fondo destinato ad interventi ed attività volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>tutelare e ricostruire il patrimonio culturale</u>, pubblico e privato, compresi i musei, danneggiato dagli eventi alluvionali; - offrire <u>supporto tecnico e amministrativo-contabile</u> nei territori danneggiati, anche mediante la società Ales S.p.a.; - sostenere i <u>settori dello spettacolo dal vivo e delle sale cinematografiche</u> nei territori di cui alle delibere del 4-23-25 maggio 2023. <p><u>Periodo: dal 15/06/2023 al 15/09/2023</u></p>
<p>Articolo 17 - Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti</p>	<p>Per il 2023, è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro, a valere sul <i>Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente</i>, per sostenere le <u>attività turistiche e ricettive</u> (es. alberghi, B&B, campeggi, affittacamere, porti turistici, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, parchi tematici, parchi divertimento, agriturismi, ecc.), comprese quelle legate al <u>settore fieristico e della ristorazione</u> (es. bar, ristoranti).</p> <p><u>Destinatari:</u> sono gli operatori economici, di cui sopra si offre un elenco non esaustivo, aventi <u>sede operativa</u> nei territori di cui alle <u>delibere del 4-23-25 maggio 2023:</u></p>

	<p>- <u>Emilia-Romagna</u> (nel territorio delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini),</p> <p>- <u>Marche</u> (nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino);</p> <p>- <u>Toscana</u> (nel territorio dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa della Città metropolitana di Firenze).</p> <p><u>I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione delle risorse e le procedure di erogazione</u> saranno indicati in un successivo decreto interministeriale, da adottarsi entro il 02/07/2023, posticipato al giorno successivo in quanto giorno festivo.</p>
--	--

2. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI (CAPO III)

Articolo 21 - Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi	<p>Comma 4</p> <p>L’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 02/07/2023, posticipato al giorno successivo in quanto giorno festivo, mediante propri decreti dirigenziali, prevede un aumento <u>delle estrazioni settimanali del Lotto e del Superenalotto per il 2023</u>. Le entrate derivanti dalle <u>estrazioni aggiuntive</u> verranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali, per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui <u>all’Allegato 1</u>.</p>
Articolo 23 – Entrata in vigore	<p>Il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia a decorrere dal 2 giugno 2023, e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>

fine documento